



Bruxelles, 9.1.2014
COM(2013) 937 final

2013/0449 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai
bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro ed è pertanto un elemento importante per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Tale regolamento fissa al 1° febbraio 2014 il termine per la migrazione ai bonifici SEPA e agli addebiti diretti SEPA rispettivamente per i bonifici e gli addebiti diretti nazionali e intraeuropei in euro all'interno dell'Eurozona.

In base alle più recenti statistiche della Banca centrale europea (BCE), nella zona euro il tasso di migrazione globale ai bonifici SEPA è salito dal 59,87% nell'ottobre 2013 al 64,1% nel novembre 2013, mentre il tasso di migrazione globale agli addebiti diretti SEPA è passato nello stesso periodo dall'11,52% al 26%. Nonostante i ripetuti sforzi della Commissione per sensibilizzare le autorità competenti degli Stati membri e l'impegno significativo profuso dalla Banca centrale europea e in molti Stati membri in campagne di informazione sulla migrazione alla SEPA, le PMI, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali di piccole dimensioni continuano ad essere di fatto le meno preparate per la migrazione. Gli sforzi di comunicazione da parte delle banche nei confronti delle PMI e le campagne d'informazione nazionali non sembrano aver prodotto gli effetti attesi o perlomeno non nella misura prevista.

Tenendo conto del basso ritmo di migrazione registrato per i bonifici SEPA in alcuni Stati membri e per gli addebiti diretti SEPA nella maggior parte degli Stati membri, sembra molto improbabile che la migrazione alla SEPA sia completata il 1° febbraio 2014. Tuttavia, in considerazione di tale termine legale, è probabile che le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) rifiutino da tale data in poi di continuare a trattare i pagamenti tradizionali non conformi alla SEPA. In assenza di una completa migrazione a bonifici/addebiti diretti SEPA, non possono essere esclusi inconvenienti che portino a ritardi nei pagamenti o perturbazioni del mercato di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento, in particolare le PMI e i consumatori.

Dato questo problema giuridico maggiore e le conseguenze potenzialmente gravi per i cittadini e le imprese, la Commissione propone di modificare il regolamento (UE) n. 260/2012 introducendo una clausola di salvaguardia che permetta alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento di continuare anche dopo il 1° febbraio 2014, per un periodo limitato di sei mesi, a trattare i pagamenti non conformi mediante i loro schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all'esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. Una chiara comunicazione di tale modifica fornirà la certezza agli utilizzatori dei servizi di pagamento che i loro pagamenti continueranno ad essere trattati dopo il 1° febbraio 2014, e consentirà a quanti non sono ancora migrati di farlo il più rapidamente possibile. Il termine in quanto tale non è modificato e la clausola di salvaguardia è una misura eccezionale *in tunc*. In ogni caso è opportuno che le campagne di informazione sulla migrazione alla SEPA continuino. Alla scadenza del periodo di salvaguardia, la Commissione non esiterà ad adottare le misure necessarie per garantire la piena applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri.

Il 19 dicembre 2013 i partecipanti allo *SEPA High Level Meeting* che riunisce rappresentanti di alto livello della Banca centrale europea e membri dei direttori delle banche centrali dell'Eurosistema sono stati consultati in merito a tale iniziativa.

Alla luce di quanto esposto in precedenza e in considerazione dell'imminenza del 1° febbraio 2014, occorre che il presente regolamento sia adottato con urgenza dal Parlamento

europeo e dal Consiglio e che entri in vigore immediatamente. Esso è necessario per garantire certezza del diritto alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento nonché alle imprese ed ai consumatori, in quanto il regolamento (UE) n. 260/2012 impedirebbe ai prestatori di servizi di pagamento di trattare dopo il suddetto termine i pagamenti in euro non conformi ai requisiti SEPA. La mancata adozione d'urgenza del regolamento proposto potrebbe comportare gravi rischi giuridici e tecnici per le operazioni di pagamento a partire dal 1° febbraio 2014.

Contesto generale

Essendo entrato in vigore il 31 marzo 2012, il regolamento (UE) n. 260/2012 ha concesso ai partecipanti al mercato due anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti. Durante questi due anni la Commissione e la BCE, di concerto con le autorità pubbliche nazionali, hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA. La BCE ha pubblicato periodicamente relazioni sullo stato di avanzamento di tale migrazione. Si sono svolte diverse riunioni del Consiglio SEPA, nelle quali la Commissione ha discusso i progressi in materia di migrazione con i rappresentanti del mercato dei pagamenti sul lato sia della domanda che dell'offerta, insistendo sulla necessità di intensificare la comunicazione nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e di tutte le categorie di utilizzatori di servizi di pagamento (imprese, comprese le PMI, amministrazioni pubbliche, consumatori, ecc.). La Commissione ha organizzato un seminario specifico sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 260/2012 il 30 marzo 2012 con gli esperti tecnici del Consiglio SEPA e nuovamente il 12 luglio 2013 con i rappresentanti degli Stati membri. Il 17 aprile 2013 la Commissione ha inoltre organizzato un gruppo di esperti tecnici sulla SEPA. Essa ha anche esaminato i progressi sia nel forum SEPA dell'UE, che ha luogo due volte l'anno, sia in sede di comitato dei pagamenti con i rappresentanti degli Stati membri. La migrazione alla SEPA è stata all'ordine del giorno di molte riunioni tecniche della BCE con i rappresentanti delle banche centrali nazionali, nonché di alcuni forum con i rappresentanti del settore bancario.

In considerazione dei bassi tassi di migrazione emersi dalla relazione del marzo 2013 della BCE sulla migrazione alla SEPA, il Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2013 ha sottolineato nelle sue conclusioni globali l'importanza di tale migrazione e ha esortato gli Stati membri e i partecipanti al mercato a sostenere attivamente e accelerare il processo di migrazione mediante l'adozione di misure pertinenti. Conformemente alle conclusioni del Consiglio ECOFIN, il 15 maggio 2013 è stata inviata ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali nazionali una lettera congiunta della Commissione e della BCE che sottolinea tra l'altro l'importanza della migrazione alla SEPA e l'urgenza di misure a livello nazionale.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio, comprese le proposte della Commissione, devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati.

Conformemente all'articolo 4 del protocollo, un periodo di otto settimane deve intercorrere tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa.

L'articolo 4 stabilisce tuttavia che, in caso di urgenza, siano ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a considerare questa proposta un caso della massima urgenza per i motivi illustrati in precedenza.

2.2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

In considerazione dei bassi tassi di migrazione resi noti dalla BCE nel dicembre 2013, la Commissione e la BCE hanno analizzato la probabilità che la migrazione alla SEPA sia completata il 1° febbraio 2014. Questa eventualità è ritenuta altamente improbabile nonostante il fatto che alcuni grandi utilizzatori di servizi di pagamento (USP), quali le società di servizi con pagamenti consistenti, abbiano fatto sapere che prevedono di migrare in prossimità della scadenza del termine.

Anche se è difficile fornire una stima del numero di partecipanti al mercato che non si saranno conformati alla SEPA entro il termine legale, è chiaro che i tassi di migrazione non saranno prossimi al 100% in alcun caso, in particolare nel settore degli addebiti diretti SEPA.

È probabile che dal 1° febbraio 2014 le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento rifiutino di trattare i pagamenti non conformi alla SEPA. Il principale rischio riguarda le PMI, molte delle quali non sono ancora migrate. Alla luce di questo rischio, la BCE ha esaminato possibili scenari ed il loro impatto, studiando possibili soluzioni per porre rimedio alla situazione. Si rileva che tecnicamente i prestatori di servizi di pagamento sarebbero in grado di proseguire il trattamento dei pagamenti non conformi utilizzando gli schemi tradizionali. I partecipanti al mercato che non si sono ancora conformati alla SEPA dovrebbero inoltre essere identificati ed informati in modo adeguato su come migrare alla SEPA in modo efficiente.

Benché con il sostegno delle autorità di vigilanza i partecipanti al mercato potrebbero essere tecnicamente in grado di attuare soluzioni intermedie per superare eventuali problemi di migrazione dopo il 1° febbraio 2014, vi è il rischio concreto che questa situazione insoddisfacente possa portare a confusione, sia per i consumatori che per gli altri utilizzatori di servizi di pagamento, nonché ad incertezza del diritto per i prestatori di servizi di pagamento che abbiano a che fare con partecipanti al mercato che non hanno (ancora) attuato queste soluzioni intermedie. Il fatto che tra i partecipanti al mercato non conformi vi siano molte PMI i cui pagamenti tradizionali rischiano di non essere trattati dalle banche dopo il 1° febbraio 2014 potrebbe anche arrecare pregiudizio all'Eurosistema nel suo insieme. È improbabile che siano attuate in tempo soluzioni intermedie, anche se tecnicamente fattibili.

Al fine di evitare inutili perturbazioni nei pagamenti derivanti dalla non conformità alla SEPA e per garantire la certezza del diritto per tutti i partecipanti al mercato, la Commissione ritiene giustificato proporre di consentire, dopo il 1° febbraio 2014, la coesistenza dei sistemi nazionali tradizionali e dei sistemi dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA per un periodo limitato di sei mesi. Occorre che la durata di tale periodo di transizione sia proporzionata. L'obiettivo è mantenere la pressione sui partecipanti al mercato affinché migrino quanto prima, pur garantendo nel contempo la certezza del diritto, e far sì che i costi che i prestatori di servizi di pagamento debbono sostenere a causa della gestione parallela dei due sistemi di pagamento siano limitati. I prestatori di servizi di pagamento che sono già migrati ai bonifici SEPA e agli addebiti diretti SEPA possono prendere in considerazione la possibilità di offrire servizi di conversione ai partecipanti al mercato non ancora migrati. Durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento che non sono ancora (pienamente) migrati.

L'introduzione di un periodo aggiuntivo eccezionale e una tantum durante il quale saranno tollerati i pagamenti tradizionali consentirà inoltre una migrazione graduale. Data l'imminenza del termine alcuni dei maggiori prestatori di servizi di pubblica utilità hanno indicato che migreranno in prossimità del vigente termine del 1° febbraio 2014. Ciò potrebbe creare alcune strozzature, in particolare a livello dei prestatori di servizi di pagamento e dei venditori di software, che potrebbero dover far fronte a certi limiti di capacità.

Considerando i dati attuali sulla migrazione e il suo ritmo previsto, è considerato opportuno un periodo di salvaguardia di sei mesi, fino al 1° agosto 2014. Durante questo periodo, la Commissione e la BCE, di concerto con le autorità nazionali, continueranno a monitorare da vicino il processo di migrazione e saranno pronte ad adottare misure supplementari, se del caso.

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione dell'impatto distinta, in quanto una valutazione fu realizzata già all'epoca dell'adozione del regolamento (UE) n. 260/2012 e la presente proposta non altera il regolamento nella sostanza né impone nuovi obblighi a carico delle imprese. Essa ha soltanto lo scopo di introdurre un periodo di transizione dopo il termine definito all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento, per evitare l'incertezza giuridica per le autorità di vigilanza, i prestatori di servizi di pagamento, le imprese e i consumatori.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La Commissione propone di modificare il regolamento (UE) n. 260/2012 introducendo una clausola di salvaguardia che permetta alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento di continuare a trattare fino al 1° agosto 2014 i pagamenti non conformi alla SEPA mediante i loro schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all'esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. Questa modifica garantisce che i partecipanti al mercato che non si sono conformati alla SEPA entro il 1° febbraio 2014 possano continuare ad effettuare i loro pagamenti ed evita eventuali inconvenienti per i consumatori.

La proposta stabilisce che la modifica si applichi a decorrere dal 31 gennaio 2014. È prevista inoltre un'applicazione retroattiva qualora la proposta non venga adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 1° febbraio. Ciò permetterà di evitare un vuoto legislativo a partire dal 1° febbraio 2014, con la conseguente situazione di incertezza giuridica.

L'introduzione di questo periodo di transizione per consentire l'eliminazione progressiva dei vecchi sistemi è considerata una misura eccezionale che non sarà ulteriormente prorogata. Ferme restando le diverse esenzioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 260/2012, tutti i partecipanti al mercato dovranno pertanto conformarsi ai requisiti SEPA entro il 1° agosto 2014.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento non ha un impatto di bilancio per la Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 ,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere della Banca centrale europea²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,
considerando quanto segue:

- (1) Insieme al regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ costituisce un elemento importante per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), nella quale non vi è alcuna distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro. L'obiettivo principale del regolamento (UE) n. 260/2012 è la migrazione da bonifici e addebiti diretti nazionali a bonifici e addebiti diretti SEPA armonizzati, resa possibile tra l'altro dall'utilizzazione da parte dei cittadini dell'Unione di un unico numero di conto bancario internazionale (IBAN) per tutti i bonifici e le operazioni di addebito diretto SEPA denominati in euro.
- (2) Il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede che la migrazione alla SEPA abbia luogo entro il 1° febbraio 2014, in modo da garantire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utilizzatori di servizi di pagamento un periodo di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure ai requisiti tecnici che tale migrazione comporta.
- (3) Dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 260/2012 la Commissione e la Banca centrale europea hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³

⁴ Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

⁵ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

SEPA. Si sono svolte diverse riunioni con gli Stati membri, le autorità pubbliche nazionali e i partecipanti al mercato. La Banca centrale europea ha pubblicato periodicamente relazioni sui progressi compiuti in materia di migrazione alla SEPA sulla base dei dati sui pagamenti raccolti dalle banche centrali nazionali. Tali relazioni indicano che diversi Stati membri della zona euro sono a buon punto, con tassi di migrazione dei bonifici già attualmente prossimi al 100%. La grande maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento hanno riferito di essersi già conformati ai requisiti SEPA. Tuttavia, in vari altri Stati membri i tassi di migrazione sono al di sotto delle attese, in particolare per gli addebiti diretti.

- (4) Nel maggio 2013, il Consiglio ECOFIN sottolineava nuovamente nelle sue conclusioni⁶ l'importanza della migrazione alla SEPA, osservando che si era lungi dal suo completamento e che tutti i partecipanti al mercato dovevano impegnarsi immediatamente perché il completamento avvenisse in tempo. È stato adottato un piano d'azione nell'ambito del quale i commercianti, le imprese, le PMI e le amministrazioni pubbliche sono stati invitati a prendere immediatamente le misure concrete necessarie per adeguare i propri processi interni e comunicare ai propri clienti i loro dati IBAN.
- (5) Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Banca centrale europea, dagli Stati membri, dalle loro autorità pubbliche nazionali e dai vari partecipanti al mercato nel corso degli ultimi mesi, dalle ultime statistiche sulla migrazione emerge che il tasso di migrazione globale ai bonifici SEPA nella zona euro è aumentato dal 40% in giugno a solo circa il 64% in novembre, mentre il tasso globale di migrazione agli addebiti diretti SEPA ha raggiunto solo il 26%. Per quanto i dati nazionali mostrino notevoli progressi in diversi Stati membri, vi è ancora un importante gruppo di Stati membri che è molto in ritardo rispetto ai tassi di migrazione previsti. Dato che il ritmo di migrazione in tali Stati membri è attualmente basso, è molto improbabile che tutti i partecipanti al mercato si saranno conformati alla SEPA entro il 1° febbraio 2014.
- (6) A partire dal 1° febbraio 2014, dovendo rispettare gli obblighi giuridici, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno accettare di trattare i bonifici e gli addebiti diretti non conformi agli standard SEPA, sebbene, come già accade, essi sarebbero tecnicamente in grado di trattare tali pagamenti continuando ad usare gli schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all'esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. In assenza di una migrazione completa a bonifici SEPA e addebiti diretti SEPA, non possono essere esclusi inconvenienti che portino a ritardi nei pagamenti, di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento e in particolare le PMI e i consumatori.
- (7) È essenziale evitare che il mancato completamento della SEPA entro il 1° febbraio 2014 crei inutili perturbazioni dei pagamenti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi tradizionali, parallelamente al trattamento dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA, come accade attualmente. Dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di transizione per consentire il proseguimento del trattamento parallelo dei pagamenti in formati diversi. Considerando i dati attuali e il ritmo previsto della migrazione, è considerato opportuno un periodo di transizione aggiuntivo una tantum di sei mesi. È opportuno considerare questa salvaguardia dei sistemi tradizionali non conformi alla SEPA come

⁶ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137122.pdf

una misura eccezionale della durata minima possibile, in quanto per sfruttare appieno i vantaggi di un mercato dei pagamenti integrato è necessaria una migrazione rapida e globale. È anche importante limitare nel tempo i costi, a carico dei prestatori di servizi di pagamento, di un uso continuato degli schemi di pagamento tradizionali parallelamente al sistema SEPA. I prestatori di servizi di pagamento già pienamente migrati alla SEPA potrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire durante questo periodo di transizione servizi di conversione agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati. Durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati.

- (8) Vari grandi utilizzatori di strumenti di addebito diretto hanno già segnalato che prevedono di migrare in prossimità della scadenza del termine. Qualsiasi rinvio di tali progetti di migrazione potrebbe portare ad uno stress temporaneo sui pagamenti e i flussi finanziari in entrata e quindi sui livelli di cassa delle società in questione. Tali ritardi di migrazione su larga scala potrebbero anche creare alcune strozzature, in particolare a livello delle banche e dei venditori di software che potrebbero dover far fronte a certi limiti di capacità. Tale periodo aggiuntivo per l'applicazione del nuovo sistema consentirebbe un approccio più graduale. I partecipanti al mercato che non hanno ancora iniziato ad attuare i necessari adattamenti per conformarsi alla SEPA sono invitati a farlo il più presto possibile, quelli che hanno già cominciato ad adeguare le loro procedure di pagamento dovrebbero completare la migrazione il più rapidamente possibile.
- (9) In considerazione dell'obiettivo generale di realizzare una migrazione coordinata e integrata, è opportuno che il periodo di transizione si applichi sia ai bonifici SEPA che agli addebiti diretti SEPA. Periodi di transizione diversi per i bonifici SEPA e gli addebiti diretti SEPA sarebbero fonte di confusione per i consumatori, i prestatori di servizi di pagamento, le PMI e gli altri utilizzatori di servizi di pagamento.
- (10) Per motivi di certezza giuridica e per evitare discontinuità nell'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che si applichi a decorrere dal 31 gennaio 2014.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 260/2012,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 16 del regolamento (UE) n. 260/2012, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nonostante l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1° agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici SEPA e gli addebiti diretti SEPA.

Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all'articolo 11, solo a partire dal 2 agosto 2014.

In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1° febbraio 2016, servizi di conversione per i pagamenti nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l'identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1,

lettera a), dell'allegato, a condizione che l'interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all'USP che dispone l'operazione, se del caso prima dell'esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente